

(N. 1830)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1951

Modifiche al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque dolci.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni, contenute negli articoli 22, 22-bis e 22-ter, introdotti nel testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, sono state sostanzialmente modificate prima dal regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581 e poi dal decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, recante provvedimenti sulle tasse di concessione governativa.

Attualmente tutta la materia relativa alle licenze di pesca nelle acque dolci deve essere aggiornata ed anzi adeguata alle nuove esigenze.

La pesca nelle acque dolci deve essere sottoposta ad una severa disciplina per eliminare le tante cause di depauperamento del patrimonio ittico e per incrementare tale notevole fattore dell'economia nazionale.

L'istituzione della licenza di concessione governativa per l'esercizio della pesca nelle

acque dolci tendeva appunto a recare una disciplina ed un controllo.

Le disposizioni contenute nei citati articoli del testo unico delle leggi sulla pesca distinguevano i pescatori nelle due categorie: di mestiere e di diletto, ma la definizione adottata per l'identificazione del pescatore di mestiere in « chi esercita la pesca a scopo di lucro e per trarne in tutto o in parte i mezzi del proprio sostentamento » dava adito ad incerta interpretazione che degenerava in criteri estensivi.

Con il regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581, e con il successivo decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, si ritenne opportuno, pertanto, di eliminare la distinzione delle due categorie di pescatori, stabilendo i diversi tipi di licenza di pesca a seconda della capacità di cattura degli attrezzi di pesca ammessi per ciascuna delle licenze.

Si è dovuto però constatare che il numero di coloro che si muniscono di licenza di pesca

con tutte le reti e gli attrezzi consentiti va continuamente aumentando, con grave pregiudizio sia della pescosità delle acque sia di coloro che esercitano la pesca quale unica o principale attività per trarne i mezzi per vivere.

Con l'unito disegno di legge si introduce una nuova procedura per la identificazione del pescatore di mestiere, demandando al sindaco del Comune di domicilio il compito della relativa attestazione, previo parere, per le località di maggiore interesse peschereccio, di apposita Commissione composta dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria.

Si otterrà così il vantaggio di ridurre il numero delle reti e degli attrezzi di pesca a grande cattura in uso nei laghi e nei corsi d'acqua principali, oggi seriamente compromessi nella loro pescosità anche dallo sproporzionato numero dei pescatori.

Tale disciplina, mentre da una parte costituisce una difesa dei pescatori di mestiere, dall'altra mantiene nei limiti prettamente sportivi l'attività dei pescatori dilettanti.

Si dà inoltre un migliore e più organico assetto alle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e si apporta un ragionevole aumento alla misura attuale delle tasse di concessione governativa e delle sopratasse, che, per legge, vengono ripartite ai Consorzi per la tutela della pesca e alla Federazione italiana della pesca sportiva per assicurare agli stessi i mezzi per l'assolvimento dei loro compiti in favore della difesa e dell'incremento del patrimonio ittico nonchè per premi agli agenti di vigilanza.

Infatti la tassa annua di concessione governativa per pescatori di mestiere viene elevata da lire 1.000 a lire 1.500 e la relativa sopratassa da lire 500 a lire 1.000.

I due attuali tipi di licenza per pescatore dilettante, per i quali sono previste rispettivamente le tasse di lire 600 e di lire 300, vengono fusi in un unico tipo con la tassa di lire 900 e le relative sopratasse, in lire 400 e in lire 200, vengono trasformate in quella di lire 600.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter, introdotti nel testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, con l'articolo 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Chiunque esercita professionalmente la pesca nelle acque dolci pubbliche oppure private comunicanti con le pubbliche è considerato pescatore di mestiere.

« Fuori del caso previsto dal comma precedente i pescatori sono considerati dilettanti.

« Per l'esercizio della pesca nelle predette acque è necessaria la licenza di concessione governativa rilasciata dal Prefetto in conformità delle norme stabilite dall'articolo seguente.

« Le Prefetture tengono un registro dei pescatori di mestiere ed un registro dei pescatori dilettanti.

« Oltre che il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittigenici statali e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni, non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca: gli addetti agli impianti privati di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli impianti stessi, nonchè gli addetti alla piscicoltura in risaia ed il barcaiolo che attende esclusivamente alle operazioni di navigazione del natante usato per l'esercizio della pesca per diletto.

« Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo di tenere con sè il documento di licenza e di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza ».

« Art. 22-bis. — La licenza di pesca per le acque dolci vale in tutto il territorio nazionale per un anno dalla data del rilascio. Il libretto-tessera di riconoscimento ha la validità di cinque anni.

« Per ottenere il rilascio della licenza di pesca il richiedente deve presentare domanda al Predetto della provincia nella quale è domiciliato.

« Alla domanda di concessione o di rinnovo della licenza di pesca devono essere uniti i documenti comprovanti il versamento della tassa di concessione governativa e della relativa sopratassa.

« I pescatori di mestiere devono presentare l'attestato rilasciato dal sindaco del Comune ove sono domiciliati comprovante che l'esercizio della pesca costituisce l'unica oppure la principale attività per procurarsi i mezzi per vivere.

« Nelle località di maggior interesse peschereccio, su richiesta delle organizzazioni di categoria, il sindaco si varrà del parere di apposita Commissione, composta dei rappresentanti delle organizzazioni stesse, per il rilascio della citata attestazione.

« In pendenza delle formalità del rinnovo annuale il titolare della licenza potrà esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri, mediante esibizione delle ricevute, di aver eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute.

« Nel caso di rifiuto del rilascio della licenza spetta all'interessato il rimborso delle somme versate per tasse e sopratasse, con detrazione di un dodicesimo quale diritto spettante all'Erario dello Stato.

« Nel caso di smarrimento o di distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, ma può essere concessa una nuova licenza.

« La tassa annua di concessione governativa è stabilita:

a) in lire 1.500 per la licenza di pescatore di mestiere che consente l'uso di tutte le reti e gli attrezzi ammessi in ciascuna provincia;

b) in lire 900 per la licenza di pescatore dilettante, che può essere rilasciata anche agli stranieri in soggiorno in Italia e che consente l'uso degli attrezzi sportivi ammessi in ciascuna provincia.

« Sono da considerarsi attrezzi sportivi la lenza con uno o più ami con o senza canna con o senza mulinello; la tirlindana con uno o più ami; la bilancia di metri 1,50 per lato, nonchè la fiocina ed il fucile subacqueo.

« Oltre all'importo delle tasse sopra indicate, sono dovuti: un diritto a favore dell'Ente nazionale protezione degli animali in base al

disposto dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e la sopratassa di lire 1.000 per la licenza per pescatore di mestiere e di lire 600 per la licenza per pescatore dilettante.

« Gli introiti delle sopratasse vengono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere erogati in contributi a favore dei Consorzi per la tutela della pesca, della Federazione italiana della pesca sportiva nonché in premi agli agenti di vigilanza.

« Gli importi della tassa e della sopratassa devono essere versati all'Ufficio del Registro del capoluogo della provincia nella quale il richiedente è domiciliato, in modo ordinario (direttamente o a mezzo di vaglia postale o di versamento sul conto corrente postale) con l'indicazione precisa delle causali di versamento.

« Sulle licenze e sul registro esistente presso la Prefettura debbono, a cura della Prefettura stessa, essere trascritte le condanne riportate dai pescatori per reati in materia di pesca. A tale effetto è fatto obbligo al cancelliere

del giudice che ha pronunciato la sentenza di comunicare alla competente Prefettura le condanne suddette ».

« *L'art. 22-ter è soppresso* ».

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo è autorizzato a riunire, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in un testo unico le disposizioni di carattere legislativo riguardanti la disciplina della pesca, modificando le disposizioni stesse a scopo di coordinamento.

Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo emanerà, ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le disposizioni regolamentari per l'attuazione dell'accennato testo unico ivi comprendendo quelle contenute attualmente in provvedimenti aventi forza di legge.